

plate forme  
traite ✓

# Lavoro non dignitoso

Tratta di esseri umani  
a scopo di sfruttamento lavorativo  
in Svizzera:  
cosa possiamo fare?

Schweizer Plattform gegen Menschenhandel  
Plateforme suisse contre la traite des êtres humains  
Piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani

● Swiss platform against human trafficking

# Cara lettrice, caro lettore,

nel 2020 le organizzazioni aderenti alla Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani hanno identificato 174 nuove vittime, assistendo complessivamente oltre 500 persone. Circa un terzo di esse è stato vittima di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, ad esempio presso abitazioni private, saloni di manicure, cantieri o esercizi gastronomici.

I membri della Plateforme Traite – la piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani – constatano regolarmente come questa forma di tratta di esseri umani sia ancora poco conosciuta e come le vittime spesso non vengano identificate dalle autorità; anche quando esse vengono riconosciute come tali da un'organizzazione specializzata nella protezione delle vittime, diversi sono gli ostacoli che impediscono l'accesso ai loro diritti.

Tuttavia, una fattiva cooperazione tra le autorità e i consulenti specializzati che sostengono le vittime consente di individuare regolarmente la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo e di meglio proteggere le vittime. In questo opuscolo riportiamo alcuni esempi di buone pratiche, nella speranza che possano essere prese ad esempio per garantire un' applicazione della legge nel rispetto delle convenzioni internazionali e su tutto il territorio svizzero.

Buona lettura.

Anna Schmid  
Coordinatrice  
Plateforme Traite  
Piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani

# Ostacoli

In Svizzera la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo è vietata dal 2006 ai sensi dell'articolo 182 CP. Fino al 2018 sono state emesse dieci sentenze di tribunali per questo reato. Solo nel 2020, i quattro centri della Plateforme Traite specializzati nella consulenza alle vittime hanno identificato circa 50 vittime di questa forma di tratta di esseri umani. Perché è così difficile perseguire penalmente la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo? Che cosa è necessario fare affinché le persone coinvolte siano meglio protette e i colpevoli condannati?

## Informazione e sensibilizzazione

Negli ultimi vent'anni i diversi attori hanno acquisito notevole competenza in materia di tratta di esseri umani correlata allo sfruttamento sessuale. Tuttavia, i quattro centri di consulenza constatano ancora una mancanza di esperienze e conoscenza

da parte delle autorità e dell'opinione pubblica per quanto attiene alla tratta di esseri umani che si verifica in altri contesti di lavoro.

Accade, ad esempio, che durante i controlli sul luogo di lavoro gli ispettori concentrino la loro attenzione solo sull'irregolarità del rapporto di lavoro e, in questo caso, il datore di lavoro può essere sanzionato. Il lavoratore rischia invece di essere denunciato per soggiorno illegale e raramente la sua situazione viene segnalata alle organizzazioni specializzate per un' eventuale identificazione e presa in carico come vittima di tratta.

È importante che le istituzioni, le organizzazioni e le singole persone a contatto con le lavoratrici e i lavoratori migranti e/o precari siano istruite sulle caratteristiche e sui meccanismi della tratta di esseri umani. In particolare, è necessario coinvolgere i sindacati e i centri di consulenza

per migranti nonché le autorità come gli ispettori del lavoro, la polizia e il Ministero pubblico. In effetti, raramente le persone coinvolte si riconoscono come vittime di tratta di esseri umani e si presentano di propria iniziativa alla polizia o ai centri di aiuto alle vittime. Nella maggior parte dei casi non sanno neppure dove poter ricevere un supporto e, generalmente, sono diffidenti e temono le autorità, in quanto spesso non conoscono i propri diritti e non possiedono un permesso di soggiorno.

## Procedimento penale

La definizione internazionale della tratta di esseri umani non è stata ripresa in modo chiaro nel diritto penale svizzero. Nessuno dei mezzi citati all'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ovvero «la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento», viene menzionato all'art. 182 CP. In caso di sfruttamento lavorativo, ai professionisti risulta difficile avviare un procedimento o riconoscere l'abuso della condizione di vulnerabilità finanziaria e/o amministrativa delle vittime come mezzo coercitivo ai sensi dell'art. 182 CP, soprattutto perché ciò non viene espressamente menzionato nella legislazione.

Un nuovo studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani ha cercato di individuare le difficoltà riscontrate dai diversi attori impegnati nella lotta

contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. Questo studio mostra che gli attori del procedimento penale preferiscono procedere contro l'usura (art. 157 CP) piuttosto che contro la tratta di esseri umani poiché è difficile comprovare l'abuso della vulnerabilità. Ma in questo modo alla vittima non vengono garantiti i propri diritti quali, ad esempio, quello relativo al sostegno specializzato e al soggiorno in relazione alla procedura penale. Le procuratrici e i procuratori che hanno partecipato allo studio concordano nell'affermare che senza la partecipazione e la testimonianza della vittima al processo sarà più difficile, se non addirittura impossibile, ottenere una condanna. I poliziotti intervistati hanno anche osservato che la collaborazione con le ONG specializzate nell'assistenza alle vittime è altrettanto importante, poiché tali organizzazioni sono le più idonee a creare un legame di fiducia con la vittima.

**IMPORTANTE:** i diritti delle vittime, come alloggio sicuro, sostegno psicologico e materiale, consulenza, assistenza medica, permesso di soggiorno, sicurezza e protezione, non dipendono da un procedimento penale. Questi diritti spettano a ogni vittima in presenza di un fondato sospetto di tratta di esseri umani sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani che la Svizzera si è impegnata a rispettare.

## Protezione delle vittime

È problematico quando una persona identificata da un'organizzazione della Plateforme Traite come vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non viene successivamente riconosciuta come

tale dalle autorità. In questi casi la persona coinvolta non può accedere alla protezione e al diritto di soggiorno.

**IMPORTANTE:** la protezione delle vittime è fondamentale affinché sia possibile promuovere un procedimento penale contro i colpevoli. Soltanto sentendosi sicure le persone coinvolte avranno il coraggio di testimoniare.

### **Non punibilità**

Secondo il diritto internazionale, le vittime di tratta di esseri umani non devono essere condannate per reati che hanno commesso in una situazione di sfruttamento o in seguito a essa (principio di non punibilità). Tale principio vale anche in Svizzera. Tuttavia spesso accade che le persone non vengano riconosciute come vittime di tratta di esseri umani e che vengano ad esempio condannate per soggiorno o attività illegali.

<sup>1</sup> Annatina Schultz: «Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz» (Punibilità della tratta di esseri umani in Svizzera), pag. 44.

<sup>2</sup> Anne-Laurence Graf e Johanna Probst: «Strafverfolgung von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung in der Schweiz» (Perseguimento penale della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo in Svizzera) [https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/2020/200813\\_Strafverfolgung\\_Arbeitsausbeutung\\_empirisch.pdf](https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/2020/200813_Strafverfolgung_Arbeitsausbeutung_empirisch.pdf).

<sup>3</sup> Ibid., pag. 5

<sup>4</sup> Ibid., pag. 16

# Caratteristiche della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo

Non sempre è semplice distinguere tra pessime condizioni di lavoro e tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. Ove vi sia un sospetto, è necessario accertare accuratamente, per mezzo di colloqui, in che modo la persona è arrivata in Svizzera o ha ottenuto il suo posto di lavoro e con quali mezzi è stata messa o viene mantenuta in quella determinata condizione. L'identificazione dello status di vittima necessita di tempo, in quanto le persone interessate raccontano la propria storia soltanto se possono fidarsi.

### **Indizi di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo possono essere:**

- le condizioni di lavoro (tra cui salario basso, orari di lavoro inaccettabili, nessun giorno libero, nessuna misura di protezione)
- le condizioni di vita e di alloggio (tra cui cibo insufficiente, isolamento dal mondo esterno, dormire sul posto di lavoro)
- la vulnerabilità (tra cui stato di soggiorno precario, dipendenza specifica di genere, nessuna rete sociale, alto grado di indebitamento con il datore di lavoro, povertà, nessuna conoscenza della lingua)

# Sfruttamento lavorativo e diritto di soggiorno

Abbiamo incontrato Josh nel 2018 per un colloquio d'identificazione. Aveva 35 anni al momento dell'incontro, proveniva dall'Africa e apparteneva a un'etnia discriminata nel suo paese. Ha lasciato il suo paese d'origine nel 2017, a seguito delle minacce di morte rivolte alla sua etnia.

Ha attraversato diversi paesi via terra per raggiungere prima la Libia e poi l'Italia via mare, seguendo un percorso migratorio ricorrente.

Una volta arrivato in Italia, ha presentato una domanda d'asilo che però è stata respinta. In assenza di alternative alla sua situazione, Josh ha contattato uno zio che viveva da molti anni in Svizzera e che gli ha proposto di raggiungerlo promettendogli un lavoro stipendiato nella sua officina. Prima di partire per la Svizzera, lo zio ha chiesto a Josh di recarsi da uno stregone per sottoporsi a un rito magico di protezione.

Le condizioni di lavoro si sono rivelate molto diverse da quelle promesse. Josh non ha percepito alcun salario, gli insulti erano praticamente all'ordine del giorno, suo zio gli urlava contro, lo picchiava e lo minacciava di morte invocando il rito magico qualora avesse disobbedito. Inoltre le condizioni di alloggio erano terribili: Josh dormiva per terra in uno scantinato dell'officina ed era costretto a lavarsi con un getto d'acqua all'esterno dell'edificio; per di più non mangiava a sufficienza.

In occasione di un'assenza dello zio i vicini, che spesso sentivano le grida, gli hanno proposto di chiamare la polizia perché lo aiutasse. Cosa che ha fatto. In seguito, la polizia ha contattato Astrée per un colloquio d'identificazione.

La descrizione che Josh ha reso ad Astrée conteneva diversi indicatori di tratta: false promesse, mancanza di un

salario, minacce e ricorso alla stregoneria come mezzo di coercizione a scopo di sfruttamento lavorativo. A Josh, identificato come vittima di tratta di esseri umani, è stato proposto un accompagnamento da parte di Astrée. È stato quindi ospitato in una casa protetta nostra partner e la nostra struttura lo ha seguito in base alle sue esigenze specifiche.

## La Sezione della popolazione del Canton Vaud ha accettato la domanda di permesso di soggiorno, sulla base delle informazioni fornite da Astrée

Dopo una lunga riflessione, Josh ha deciso di sporgere denuncia penale contro lo zio, fornendo tutte le informazioni necessarie agli ispettori specializzati nella tratta di esseri umani. A seguito della sua denuncia e sulla base delle informazioni fornite da Astrée, la Sezione della popolazione del Canton Vaud ha accettato la domanda di permesso di soggiorno in considerazione del bisogno di protezione della vittima, senza richiedere il parere del procuratore incaricato del caso. Josh ha ottenuto un permesso di soggiorno di tipo B (art. 36 OASA) rinnovabile fintanto che il procedimento sarà in corso. Quest'ultimo sta per concludersi e la causa sarà presto giudicata in tribunale.

Attualmente Josh vive in un appartamento indipendente ed è seguito dal servizio sociale competente per il suo luogo di domicilio. Dopo alcuni corsi di francese

sta seguendo una formazione nel settore socio-sanitario che gli permetterà di trovare un impiego e di raggiungere l'indipendenza economica.

Josh ha dato prova di coraggio e ha collaborato attivamente con le istituzioni affinché gli autori dello sfruttamento venissero perseguiti, ha imparato a fidarsi sempre più delle professioniste e dei professionisti che l'hanno aiutato e desidera costruire il suo futuro in Svizzera.

Una volta concluso il procedimento penale, la SEM potrebbe respingere la domanda di rinnovo del permesso per «caso di rigore». In caso di risposta negativa, Josh rischierebbe di essere rinvio in Nigeria malgrado il sostegno delle istituzioni cantonali e i suoi sforzi di rendersi autonomo.

# Una condanna per tratta di esseri umani! Finalmente!

Condanna per tratta di esseri umani! Le collaboratrici del servizio FIZ sono state molto sollevate quando il tribunale distrettuale di una piccola città svizzera ha finalmente emesso una sentenza di colpevolezza. Maria\*, la vittima, era stata sfruttata presso l'abitazione privata di una coppia di coniugi: doveva pulire, fare il bucato, cucinare e occuparsi dei bambini. Maria non aveva mai un giorno libero, veniva insultata, umiliata, picchiata e minacciata. Inoltre, aveva subito abusi sessuali.

Il tribunale ha riconosciuto la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, dimostrando grande sensibilità nei confronti della sua situazione. È vero che era stata Maria stessa ad aver pubblicato un annuncio per la ricerca di un lavoro, ma la coppia responsabile degli abusi sapeva che diverse persone particolarmente bisognose utilizzavano lo stesso sito

Internet per trovare un impiego. Nel suo paese d'origine Maria viveva già in condizioni estremamente precarie: si era separata dal suo compagno violento e cercava

**Il tribunale ha riconosciuto la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, dimostrando grande sensibilità nei confronti della sua situazione.**

di proteggere i suoi figli, perché senza un reddito e senza una situazione stabile rischiava di perdere il loro affidamento. Ed è proprio questo che l'aveva indotta ad

accettare quello che le sembrava un buon impiego. Ma una volta giunta in Svizzera aveva ben presto capito che il lavoro era esattamente l'opposto di quello che le era stato promesso. Maria si era ritrovata ancora una volta in una situazione di sfruttamento e di violenza. La coppia di aguzzini minacciava di denunciarla alle autorità competenti in materia di stranieri per mancanza di uno status legale in Svizzera. La legge svizzera sugli stranieri è infatti molto rigorosa e contribuisce ad acuire le situazioni di vulnerabilità. In quanto cittadina di uno stato non UE e con un lavoro sottoqualificato, Maria non aveva diritto a un permesso di soggiorno.

Ma un giorno la pressione e le umiliazioni si erano fatte talmente insopportabili da indurre Maria a fuggire e a rivolgersi alla polizia. Anziché concentrarsi sul reato di soggiorno irregolare o di lavoro illegale, la polizia ha considerato la sua situazione di sfruttamento, mettendola subito in contatto con il servizio FIZ che le ha fornito sostegno e un alloggio sicuro.

In questo luogo protetto Maria è finalmente riuscita a trovare la pace. Per prima cosa ci si è preoccupati di soddisfare le sue esigenze primarie, predisponendo una visita medica con una dottoressa che ha documentato le lesioni e le ha prescritto dei farmaci contro l'insonnia. Il servizio FIZ ha poi contattato i suoi figli, che vivevano con la madre di Maria. Ma Maria stava molto male dal punto di vista psicologico, in quanto la situazione dei suoi figli non era ancora risolta e inoltre temeva rappresaglie da parte dei suoi aguzzini. Pertanto la consulente del servizio FIZ ha reputato necessario ricorrere a una terapia psichiatrica.

Maria ha dichiarato che l'assistenza fornita dalla consulente del servizio FIZ e dal personale della casa protetta le ha

trasmesso grande fiducia. Ed era proprio questa la condizione preliminare perché potesse raccontare tutta la sua storia, parlando anche delle violenze, degli abusi, delle umiliazioni subite e delle paure che riemergono frequentemente, facendo riaffiorare il dolore. Situazioni che vorrebbe semplicemente «lasciar andare»...

**Anziché concentrarsi sul reato di soggiorno irregolare o di lavoro illegale, la polizia ha considerato la sua situazione di sfruttamento**

Maria è stata inoltre informata dei suoi diritti come vittima e ha voluto denunciare gli autori dei fatti. Un passo coraggioso poiché il procedimento penale è molto stressante per le vittime e dura spesso a lungo. La consulente del servizio FIZ l'ha accompagnata agli interrogatori della polizia e del Ministero pubblico in qualità di persona di fiducia. In tribunale Maria ha dovuto raccontare nuovamente le esperienze traumatizzanti subite, ma il servizio FIZ non l'ha abbandonata neppure in tale occasione.

Grazie alle sue deposizioni, gli autori degli abusi sono stati condannati. E anche se Maria sarebbe effettivamente potuta fuggire in qualsiasi momento dall'abitazione dei suoi aguzzini, l'accusa di tratta di esseri umani è stata promossa. In effetti, a fronte della vulnerabilità di Maria, delle false promesse circa le condizioni di lavoro e di salario e dei brutali maltrattamenti da parte della coppia di aguzzini,

era impossibile sostenere la tesi del consenso in una simile situazione di sfruttamento. Maria era finita in una condizione di forte dipendenza.

Il nostro obiettivo è quello di far sì che le vittime vengano prese sul serio e che possano esercitare i loro diritti anche in assenza di un procedimento penale contro i responsabili. In questo caso gli autori sono stati addirittura condannati per tratta di esseri umani: un traguardo importante raggiunto grazie al coraggio di Maria, al lavoro del servizio FIZ, alla sensibilità della polizia e all'impegno di una procuratrice.

\* Il nome e alcuni dettagli sono anonimizzati a tutela delle persone interessate.

CSP Genève

# La forza della collaborazione in rete

Dopo il primo lockdown, il Servizio di assistenza alle vittime di tratta di esseri umani di CSP Genève è stato contattato da un'organizzazione a bassa soglia con cui ci interfacciamo spesso. La psicologa che vi lavora ci ha segnalato una donna quale probabile vittima di sfruttamento. Dopo averla contattata in tempi brevi (la settimana stessa), siamo riusciti a identificare un caso di tratta di esseri umani. Reclutata nel suo paese d'origine da una vecchia amica e ingannata con false promesse, era stata costretta dalla «datrice di lavoro/carnefice» a vendere i suoi terreni per finanziare il viaggio. Aveva quindi lasciato tutto con la promessa di un impiego, ma una volta arrivata a Ginevra si era ritrovata a lavorare sei giorni su sette presso l'abitazione della datrice di lavoro. Il salario promesso era stato ridotto in maniera unilaterale a 500 franchi al mese. Veniva costantemente controllata, le sue uscite

da casa erano cronometrate e non aveva neppure il diritto di parlare con i vicini.

Dopo oltre un anno di sfruttamento, al culmine di una lite all'aperto con la datrice di lavoro, la donna era finalmente riuscita a scappare. A un anno dalla fine della sua condizione di sfruttamento, si trovava in una situazione precaria.

Le è stato spiegato come si era giunti alla nostra identificazione e quali fossero i suoi diritti relativi al suo status di vittima. Tuttavia, stabilito che si trattava di sfruttamento lavorativo, è anche stata informata dell'incertezza della concessione dei diritti derivanti dalla Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), così come del suo soggiorno in occasione di un eventuale procedimento penale. Era possibile che, se si fosse decisa a sporgere denuncia, si sarebbe indagato per usura (art. 157 CP). L'abbiamo tuttavia rassicurata del fatto che il nostro servizio l'avrebbe

Doro Winkler

# La collaborazione nel settore dell'asilo

accompagnata indipendentemente dalla valutazione degli altri attori.

La vittima è stata reindirizzata al Centro di aiuto alle vittime LAV per essere identificata e per ottenere al più presto un sostegno finanziario e psicologico. Il Centro di aiuto alle vittime LAV l'ha inoltre identificata come potenziale vittima di TEU. Sebbene il Centro di aiuto alle vittime LAV non avesse considerata inizialmente come vittima del reato di tratta di esseri umani, ma unicamente di usura,

È importante che la vittima venga indirizzata al più presto a un'ONG specializzata al fine di poter essere identificata e di poterle illustrare e garantire i suoi diritti

occorre sottolineare che a Ginevra le vittime dello sfruttamento lavorativo identificate come tali dal nostro servizio ottengono un aiuto sociale immediato grazie a un decreto cantonale. Quest'ultimo è il frutto di lunghe discussioni con gli altri attori ginevrini attivi nella lotta contro la tratta di esseri umani, al fine di porre rimedio alle situazioni di sfruttamento lavorativo non riconosciute dal Centro di aiuto alle vittime LAV come casi di tratta di esseri umani.

Nel caso in questione, la vittima si è presto decisa a sporgere denuncia penale. Inoltre abbiamo avviato un procedimento

penale presso l'unità di polizia impegnata nella lotta contro la tratta di esseri umani e la prostituzione illegale, un dipartimento speciale della polizia giudiziaria. Il caso è stato affidato a uno dei procuratori del Ministero pubblico del Cantone di Ginevra specializzato nella tratta di esseri umani.

Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine penale per tratta di esseri umani e alla vittima è stato rapidamente concesso un permesso di soggiorno di breve durata in relazione al procedimento penale.

Dopo diversi mesi di indagini di polizia, l'imputata è stata arrestata e mandata in carcere. È in questo contesto che è comparsa una seconda vittima. L'organizzazione a bassa soglia che ci aveva indirizzato la prima ci ha contattati anche per questa seconda vittima, che abbiamo prontamente accolto. La persona in questione ha ottenuto rapidamente un alloggio, le è stato assegnato un aiuto sociale e a breve otterrà un permesso di soggiorno in relazione al procedimento penale attualmente in corso.

La vittima in questione ci è stata indirizzata direttamente, in quanto il nostro servizio intrattiene strette relazioni con le altre organizzazioni potenzialmente in contatto con vittime di tratta di esseri umani, in particolare con i sans-papiers. È importante che la vittima venga indirizzata al più presto a un'ONG specializzata al fine di poter essere identificata e di poterle illustrare e garantire i suoi diritti. Il nostro servizio è disponibile a ricevere rapidamente, in caso di necessità addirittura il giorno stesso.

Sibel Can-Uzun e  
Leila Boussemacer

Presenteremo come buona pratica la collaborazione tra la Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera Centrale (consorzio tra SOS Ticino e Caritas Svizzera) e Antenna MayDay. Nata a seguito della riforma del settore dell'asilo, questa collaborazione ha contribuito a identificare un numero significativo di situazioni di potenziale tratta, alcune ai fini di sfruttamento lavorativo, che hanno coinvolto anche minorenni non accompagnati.

Tra gli obiettivi principali della riforma, introdotta dal 1° marzo 2019, quello di accelerare le procedure d'asilo in modo tale che le decisioni siano emesse prima di un eventuale trasferimento (di norma entro i 140 giorni) del richiedente ai Cantoni, inquietava sia le ONG che si occupano dell'accompagnamento di richiedenti l'asilo sia quelle che operano per la tutela delle vittime di tratta. Le ONG temevano non ci fossero tempo sufficiente e occasioni di contatto per far emergere gli indizi e intercettare le situazioni di tratta.

Il fatto che l'intera procedura dovesse svolgersi in tempi relativamente brevi all'interno dei centri federali d'asilo (CFA) presentava per le ONG un rischio concreto che una vittima non potesse chiedere aiuto né essere identificata, adeguatamente accompagnata e quindi tutelata. In passato, l'intervento a sostegno di presunte vittime di tratta nell'ambito dell'asilo aveva difatti messo in luce come, spesso, l'identificazione intervenisse a uno stadio troppo avanzato della procedura, in seguito a una decisione negativa o in fase di ricorso, rendendo più difficile dimostrare la verosimiglianza dei fatti in quanto considerati tardivi e pregiudicando l'attendibilità stessa dell'identificazione. Gli indizi concreti di tratta, mai rivelati in precedenza, emergevano solitamente durante la stesura del ricorso, in situazioni di forte stress emozionale.

Va precisato che la condizione di VTEU non costituisce di per sé un elemento per l'ottenimento di una protezione in ambito

dell'asilo. Tuttavia, la specifica vulnerabilità della vittima può incidere sulla sua capacità di esprimersi sul suo vissuto e quindi sui motivi della sua domanda d'asilo. La mancata individuazione della condizione di potenziale vittima TEU nella procedura d'asilo, oltre che ostacolare l'acquisizione di tutte le informazioni pertinenti per la domanda, non permetteva l'attivazione di una presa in carico adeguata e, nel caso in cui la presunta vittima non avesse la qualità di rifugiato, nemmeno l'attuazione di altre forme di protezione.

## Le ONG temevano non ci fosse sufficiente tempo di contatto per far emergere gli indizi e intercettare le situazioni di tratta

Il consorzio SOS Ticino e Caritas Svizzera, nel progetto tecnico iniziale della Protezione Giuridica, ha colto l'opportunità che la riforma offriva con l'introduzione della consulenza e della rappresentanza legale per tutti i richiedenti l'asilo, istituita sin dal primo giorno dall'inoltro della domanda, per creare all'interno di questo nuovo servizio un dispositivo che potesse identificare precocemente le situazioni di tratta. Sfruttando le sinergie già in atto tra i giuristi di SOS Ticino e Antenna MayDay si è optato per includere nell'accompagnamento garantito dalla Protezione giuridica anche l'intervento di ascolto, consulenza e identificazione preliminare da parte di Antenna MayDay.

Approntando questa collaborazione si è voluto da un lato porre rimedio al ritardo

nell'identificare le potenziali vittime e dall'altro ovviare al mancato coinvolgimento, da parte della SEM, delle ONG specializzate nella tutela delle vittime di tratta. Da tempo, infatti, le ONG specializzate chiedono che, di fronte ai primi sospetti di tratta, le autorità orientino le potenziali vittime verso un consultorio specializzato per un'identificazione formale.

La possibilità per tutti i richiedenti l'asilo di essere accompagnati e rappresentati nella procedura ha permesso alla Protezione Giuridica Ticino e Svizzera Centrale, in caso di sospetto, di attivare la collaborazione con MayDay che, unitamente alla sensibilizzazione dei collaboratori e degli interpreti attivi in PG, ha contribuito a una migliore e più celere identificazione precoce delle situazioni di tratta.

Dal nostro osservatorio possiamo perciò rilevare come le potenziali vittime di tratta nel contesto dell'asilo siano identificate in maggior numero e più prontamente che in passato. Ciò costituisce sicuramente un primo passo nella giusta direzione per migliorare la protezione delle vittime di tratta nell'asilo. Tuttavia, constatiamo purtroppo che all'identificazione non fa seguito una presa in carico specializzata, ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sia per le presunte vittime quando ancora si trovano nei CFA dove, in particolare, preoccupano le condizioni di alloggio, sia anche dopo la loro attribuzione al Cantone poiché, in alcune regioni procedurali, non vi sono dispositivi specializzati nella presa in carico delle vittime di tratta.

Rispetto alle raccomandazioni formulate dalla Piattaforma relative alle vittime nel contesto della procedura d'asilo, la maggiore capacità di intercettare celermente le potenziali situazioni di tratta

ta costituisce difatti l'unico progresso da quando è entrata in vigore la riforma. Rimangono ancora problematici gli aspetti

## Possiamo rilevare come le potenziali vittime di tratta nel contesto dell'asilo siano identificate in maggior numero e più prontamente

legati alla protezione delle vittime in procedura Dublino che, nonostante l'identificazione, continuano purtroppo ad essere rinviate nel paese Dublino dove, peraltro, spesso si è verificato lo sfruttamento. Per quanto attiene alla parità di trattamento con le vittime che ricadono sotto la Legge sugli stranieri rileviamo che la novità introdotta dalla SEM, ossia la concessione di un periodo di sospensione della procedura di 30 giorni, non costituisce di fatto un vero periodo di recupero e riflessione come inteso dalla Convenzione poiché non garantisce quelle misure minime di accompagnamento e tutela a sostegno delle vittime.

# Raccomandazioni della Plateforme Traite

Per un miglioramento della protezione delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo

## **Migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo e la collaborazione delle organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime**

Sono necessari un occhio esperto e la conoscenza dei meccanismi di sfruttamento per individuare le vittime della tratta; altrettanto necessaria risulta essere la formazione di professionisti che potrebbero entrare in contatto con le potenziali vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. Di particolare importanza è il ruolo della promozione della formazione e della sensibilizzazione delle ispettrici e degli ispettori del lavoro, della polizia, delle procuratrici e dei procuratori pubblici, delle avvocate e degli avvocati, dei sindacati nonché dei rappresentanti della giustizia durante la procedura d'asilo. Queste attività dovrebbero essere finanziate in tutti i Cantoni. È inoltre necessario che le conoscenze vengano regolarmente aggiornate con corsi di formazione continua.

La lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo richiede inoltre l'estensione della collaborazione con una rete di partner. Gli organi di coordinamento cantonali (tavole rotonde) devono mettere in contatto tra loro soggetti chiave come gli uffici cantonali di ispezzamento del lavoro e i sindacati.

In tutti i casi e in tutti i Cantoni è necessario vigilare affinché le organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime siano coinvolte quanto prima nell'identificazione e nella consulenza delle vittime presunte della tratta di esseri

umani a scopo di sfruttamento del lavoro per garantire un'assistenza professionale e di qualità. In caso di sospetto di tratta le ispettrici e gli ispettori del lavoro dovranno mettere in contatto le vittime della tratta con le organizzazioni specializzate secondo le modalità stabilite a livello cantonale.

## **Riconoscimento e finanziamento pubblico della consulenza specializzata e dell'alloggio in tutti i Cantoni e per tutte le vittime**

Le organizzazioni specializzate nella protezione delle vittime della tratta di esseri umani devono essere ufficialmente riconosciute e finanziate in modo appropriato. Le vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo devono poter accedere a una consulenza specializzata e a un alloggio sicuro e adeguato in tutti i Cantoni, tenendo conto delle specificità di genere. Anche le vittime minorenni devono poter accedere a un alloggio adatto alle loro necessità.

## **Protezione e permessi di soggiorno sicuri, indifferentemente dal luogo dove avviene lo sfruttamento**

Come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, è necessario che, indifferentemente dal paese dove il reato è stato commesso, l'identificazione, la concessione di un periodo di recupero e di riflessione nonché l'accesso a una protezione delle vittime specializzata (grazie a misure come un alloggio adeguato e sicuro, servizi di consulenza legale e di interpretariato nonché di assistenza psicologica e materiale) siano garantiti a partire dal primo sospetto di tratta di esseri umani.

Le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero godere di un diritto di soggiorno che consenta loro di partecipare

all'intero procedimento penale poiché la vittima ha diritto a partecipare ai procedimenti che la riguardano. In base all'obbligo di protezione a cui la Svizzera aderisce, l'autorizzazione ad avere diritto di soggiorno dovrebbe essere concessa anche a prescindere da una cooperazione nell'inchiesta penale e dal paese in cui lo sfruttamento ha avuto luogo. Inoltre, esaminando la richiesta di un diritto di soggiorno è necessario considerare gli eventuali rischi comportati da un ritorno nel paese di origine.

### **Interpretazione dell'art. 182 CP in conformità all'art. 4 ConvTEU e formazione dei soggetti del perseguimento penale**

L'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani definisce l'abuso della condizione di vulnerabilità come un mezzo coercitivo della tratta di esseri umani (in Svizzera la Convenzione è entrata in vigore nel 2013). Tuttavia, il Codice penale svizzero, che persegue il reato di tratta di esseri umani, non presenta una definizione chiara in tal senso: l'art. 182 CP non menziona alcun mezzo coercitivo, il che rende difficile l'applicazione della disposizione. In tal modo, spesso i casi di sfruttamento lavorativo sono perseguiti dalle autorità penali dal punto di vista dei reati correlati alla tratta di esseri umani, in particolare l'usura e talvolta la costrizione, e/o delle infrazioni alla LStrI e alla LAVS. In questi casi le vittime non possono accedere ai diritti derivanti dallo status di vittima della tratta di esseri umani. L'art. 182 CP deve essere applicato in linea con l'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. La polizia e le autorità penali devono ricevere una migliore formazione e devono specializzarsi nell'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo.

Inoltre, è particolarmente importante che il principio di non punibilità ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani sia conosciuto e applicato alle vittime di sfruttamento indotte

a commettere atti illeciti durante il periodo di sfruttamento subito (come il soggiorno e il lavoro illegali ecc.).

Die Mitglieder der Plattform Traite bieten Informationen zu Menschenhandel und Unterstützung für Opfer an – basierend auf Menschenrechten und mit Fokus auf die Opfer.

**FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration**

Hohlstrasse 511  
8048 Zürich

fiz-info.ch  
Helpline: 044 436 90 00

Les membres de la Plateforme Traite fournissent des informations sur la traite des êtres humains et un soutien aux victimes – fondé sur les droits de l'homme et centré sur la victime.

**ASTRÉE  
Association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation**

Ruelle de Bourg 7  
1003 Lausanne

astree.ch  
Helpline: 021 544 27 97

**Centre social protestant CSP  
Genève**

14, rue du Village-Suisse  
CP 171  
1211 Genève 8  
022 807 07 00

csp.ch  
Helpline: 0800 20 80 20  
(13.30-17.30 lu-ve)

I membri della Plateforme Traite offrono informazioni sulla tratta di esseri umani e sostegno alle vittime – basato sui diritti umani e incentrato sulla vittima.

**Antenna MayDay  
SOS Ticino**

Via Merlina 3a  
6962 Viganello  
091 973 70 67

sos-ti.ch/mayday.html  
Helpline: 0800 123 321

**Impressum**

Redazione: Anna Schmid, Plateforme Traite  
Traduzione: Text Translate, Zurigo  
Rilettura: Text Translate, Zurigo  
Stampa: ROPRESS Druckerei, Zurigo  
Design: Moana Bischof (moanabischof.com) e Graziella Bärtsch

